

TRIBUNALE DI BARI ufficio esecuzione

Proc. n. 4648\16 e 4648\16 -1

Il GE

Sciogliendo la riserva che precede;

letta ed esaminata la documentazione prodotta;

letto il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla

letto il divieto, a pena di nullità, per i creditori - per titolo o causa **anteriore** alla data in cui il decreto di omologazione del concordato è divenuto definitivo - di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ex art. 168 LF;

letto il successivo art. 184 LF che prescrive che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori **anteriori** alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 ;

rilevato tuttavia che il credito azionato dall'opposto (**competenze legali**) è maturato solo a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1680\16 successiva alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo (depositato il 3.3.15 e non opposto) per cui , il divieto di cui sopra, non può estendersi anche alla presente azione esecutiva altrimenti si disattenderebbe il citato limite temporale voluto dal legislatore (ad es. nell'ipotesi di fallimento il divieto viene esteso anche per i crediti maturati durante il fallimento, art. 51 LF)

PQM

rigetta l'istanza di nullità del pignoramento e letta la dichiarazione resa dal terzo pignorato del 10.5.17 (questi, alla data della notifica del pignoramento - 3.11.16- era debitore di somme di danaro in favore della e, ciò nonostante, in data 24.1.17 versava in suo favore oltre 200.000,00 euro disattendendo così gli obblighi di custode impostigli dall'art. 546 cpc) dispone procedersi all'assegnazione come da allegato.

Fissa il termine perentorio di gg. 60 per l'introduzione, a cura della parte interessata, del giudizio di merito osservati i termini a comparire ridotti alle metà.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, li 18/3/19  
IL CANCELLIERE

